



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALMI (RC)**

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 12/01/2023



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

INDICE

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
ART. 2 – Normativa di riferimento	3
ART. 3 – Misura della quota	3
ART. 4 – Procedura	3
ART. 5 – Modalità di riscossione	4
ART. 6 – Morosità e norme disciplinari	4
ART. 7 – Esoneri	5
ART. 8 – Trasferimenti e cancellazioni	5
ART. 9 – Entrata in vigore	6



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è redatto allo scopo di definire le modalità di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti.

ART. 2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento tengono conto della seguente normativa di riferimento:

- art. 12 comma 1 lettera p), del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco;
- art. 12, comma 1 lettera q), del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del su menzionato art. 29, comma 1 lettera h);
- art. 29 comma 1 lettera h), del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini Territoriali;
- art. 54 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 che disciplina la sospensione della morosità;
- Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal CNDEC del 14 gennaio 2009;
- Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito - approvato dal CNDEC il 20 - 21 maggio 2015.

ART. 3 – Misura della quota

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi (di seguito "l'Ordine") e la modalità di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 lettera p) D.lgs. n. 139 del 28.06.2005.

ART. 4 – Procedura

La Segreteria dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, in via preventiva con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC, della scadenza prevista per il pagamento della quota annuale.

Entro trenta giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio per il pagamento della quota annuale, la Segreteria dell'Ordine, sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

preventivo per il medesimo anno, trasmette agli iscritti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto.

Qualora, alla data sopra indicata, a seguito di particolari e giustificati motivi o per volontà dell'assemblea degli iscritti, non sia stato ancora approvato il Bilancio preventivo rispetto ai termini previsti dall'art. 19 comma 1 del d.lgs. n.139/2005, il Consiglio è autorizzato a emettere e trasmettere, in via provvisoria, gli elenchi nominativi di pagamento delle quote annue con gli stessi importi dell'esercizio precedente, salvo successivo conguaglio.

ART. 5 – Modalità di riscossione

La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo ed all'elenco speciale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista dalla delibera consiliare di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La tassa di iscrizione dovuta dai Praticanti deve essere corrisposta in unica soluzione oppure in due rate di pari importo entro la data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro praticanti nella misura stabilita dall'assemblea degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo. La seconda rata della tassa di iscrizione nel registro praticanti, invece, deve essere corrisposta entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Segreteria comunica a mezzo PEC agli iscritti i termini e le modalità con cui effettuare il pagamento della quota annuale degli iscritti all'albo ed all'elenco speciale.

Nello stesso avviso sarà comunicato che, gli iscritti in caso di inadempimento entro la scadenza comunicata dovranno regolarizzare la propria posizione entro e non oltre trenta giorni versando oltre alla quota dovuta una somma pari ad € 20 (euro venti/00), a titolo di rimborso forfettario oneri e spese di segreteria.

Nello stesso avviso sarà comunicato che, decorsi ulteriori 30 giorni dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, la sanzione aumenterà ad € 50 (euro cinquanta/00) a titolo di rimborso e spesa di segreteria.

ART. 6 – Morosità e norme disciplinari

6.1. Decorso il termine di cui all'art. 5, del presente Regolamento il Consiglio dell'Ordine con apposita delibera dichiara la morosità degli iscritti inadempienti e trasmette i nominativi degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, il quale procederà ad aprire nei confronti degli stessi l'istruttoria del Procedimento Disciplinare.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

6.2. A seguito dell'accertamento da parte del Consiglio di disciplina dell'elenco degli iscritti morosi, gli stessi saranno invitati con comunicazione inviata a mezzo PEC a regolarizzare il pagamento entro e non oltre i successivi 30 giorni decorrenti dal ricevimento della PEC. L'iscritto, a seguito di tale invito dovrà versare, oltre alla quota dovuta e relativa sanzione, una somma di ulteriore € 50,00 a titolo di rimborso forfettario oneri e spese di segreteria.

6.3. Il Consiglio di Disciplina accertato il mancato pagamento della quota annuale, sentito l'iscritto ed esperite le formalità previste delibera l'apertura del procedimento disciplinare per morosità che prevede la sanzione della sospensione fino al mancato pagamento delle somme dovute. Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione l'iscritto non ottempera, il Consiglio di Disciplina adotterà la procedura di cancellazione con le modalità previste dall'art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione di contributi approvato dal Consiglio Nazionale.

6.4. Indipendentemente dall'attivazione dell'istruttoria per il Procedimento Disciplinare di cui al comma precedente, decorso il termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso, il Consiglio dell'Ordine avrà la facoltà di incaricare l'Ente Esattore di procedere nei confronti degli iscritti morosi al recupero delle somme dovute con procedure coattive. Nel caso di recupero con procedura coattiva, oltre alle penalità precedentemente specificate, gli iscritti morosi dovranno corrispondere anche gli interessi, da calcolarsi con applicazione del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali, a decorrere dalla scadenza del pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e fino alla data di effettivo pagamento.

ART. 7 – Esoneri

Esclusivamente per gli iscritti che abbiano diritto al versamento della quota annua ridotta per il primo triennio di iscrizione, vige l'esonero dal pagamento della quota relativa alla prima annualità di iscrizione all'Albo, a condizione che la stessa sia effettuata negli ultimi due mesi dell'esercizio.

Resta fermo il computo del triennio di iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui l'iscrizione è deliberata dal Consiglio.

ART. 8 – Trasferimenti e cancellazioni

8.1. Per le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'avvenuta variazione della residenza o del domicilio professionale, l'iscritto non ha diritto all'esonero dal pagamento dell'intera quota annuale che rimane quindi dovuta, in ogni caso, per l'intero importo.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PALMI (RC)

Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della quota rimasta insoluta anche nel caso in cui l'ex iscritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

8.2. Per le richieste di trasferimento da altro Ordine in corso d'anno, l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota all'Ordine di provenienza.

8.3. Nel caso di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco Speciale in corso d'anno valgono le stesse regole già descritte per il trasferimento ad altro Ordine.

ART. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.